



Tutto ciò premesso, si risponde di seguito ai quesiti sollevati, procedendo nell'ordine proposto dalla Consigliera stessa.

*Nei primi tre quesiti viene chiesto alla Giunta Regionale se sia al corrente della recente attività pianificatoria del Comune di Langhirano, se gli atti che da essa conseguono siano stati esaminati e valutati anche alla luce dell'esposto a firma del "Gruppo di Cittadini per Torrechiara" del 6 ottobre 2020 e quali soggetti dell'amministrazione regionale abbiano compiuto tale eventuale valutazione. Nel quarto quesito viene richiesta una valutazione di conformità delle previsioni contenute nelle varianti III bis e VI del PSC alla disciplina della LR 24 del 2017.*

Il Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, dei Trasporti e del Paesaggio della Regione Emilia-Romagna ha ricevuto formalmente l'esposto dei cittadini in data 8 ottobre 2020, con Prot. 08/10/2020.0646671.E. e ne ha approfondito i contenuti sotto il profilo della legittimità urbanistica e della conformità alla disciplina transitoria prevista dalla LR 24/17 mediante la consultazione degli atti pubblicati dal Comune nella sezione "Amministrazione trasparente - Pianificazione e governo del territorio" del sito web istituzionale.

Nell'ambito dei processi di formazione e attuazione degli strumenti di pianificazione urbanistica, la legislazione nazionale e regionale vigente assegna alla potestà comunale ogni responsabilità decisionale, con l'obbligo di esercitare tale facoltà nell'ambito del principio di sussidiarietà. Inoltre, ai sensi della L. 56/2014, la titolarità ad intervenire nei procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici o delle varianti agli stessi è in capo alla Provincia che risulta essere stata coinvolta nei procedimenti in oggetto ai sensi di legge.

Per dare risposta ad altre interrogazioni pervenute, in data 7 dicembre 2020, sono state richieste ulteriori informazioni al Comune di Langhirano con lettera prot. n. 07/12/2020.0807824.U alle quali il Comune ha risposto in data 22 dicembre 2020 con lettera prot. n. 22/12/2020.0840957.E.

Di seguito si riporta quanto espresso dal Comune di Langhirano nella risposta sopra citata, nella quale, in riferimento ai contenuti delle varianti 3 bis e 4 al PSC, precisa che *"si tratta di modifiche parziali di modestissima entità individuate in continuità ed in ampliamento alle previsioni insediative residenziali già in essere e, pertanto, aderenti al dettato normativo"*.

In particolare, il Comune dichiara che *"la variante n. 3BIS prevede che le modifiche alle previsioni residenziali in essere, scaturite da richieste di privati cittadini, insistenti in località Torrechiara, prima dell'approvazione siano sottoposte a verifica e valutazione di coerenza con il Programma di riassetto paesaggistico comunale, tramite presentazione di progetto di sviluppo dell'area oggetto di modifica per valutarne l'impatto e la coerenza con il contesto paesaggistico tutelato; alcune delle suddette richieste non potranno essere accolte e, pertanto, saranno stralciate in fase di controdeduzione delle osservazioni, in quanto i progetti di sviluppo proposti dai privati sono risultati non coerenti e in contrasto con i contenuti della variante; relativamente alla variante n. 4 al PSC, le uniche modifiche insistenti nel territorio di Torrechiara che saranno confermate a seguito dell'approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni e alle riserve della Provincia, consistono in un caso nella trasformazione di un'area a destinazione produttiva,*

*attualmente dismessa, in area a destinazione residenziale con limitato ampliamento dell'area di pertinenza, finalizzata al recupero delle sole volumetrie dell'edificio produttivo dismesso, nell'altro caso di ampliamento di area di pertinenza di fabbricato residenziale esistente per consentire il modesto ampliamento dello stesso in attuazione degli interventi ammessi dalle norme vigenti.*

*Le proposte di controdeduzione alle osservazioni di entrambe le varianti n. 3BIS e n. 4 al PSC, sono state esposte alla 2<sup>a</sup> Commissione Consiliare – Servizi al Territorio in data 09/12/2020, mentre ne è prevista l'approvazione nella seduta del Consiglio Comunale del 23/12/2020 a cui seguirà la richiesta di Intesa con la Provincia”.*

Entrando nel merito della coerenza con le disposizioni della LR 24/17, si precisa che, nel corso del periodo transitorio, i Comuni hanno la possibilità di apportare varianti specifiche agli strumenti urbanistici vigenti, applicando la normativa previgente, che introducano modifiche parziali alle previsioni insediative residenziali già in essere.

In sintesi, ai sensi dell'art. 6, comma 7 della LR 24/17, le varianti adottate dopo la data di entrata in vigore della LR 24/17 (01/01/2018) potranno essere attuate solo nel caso di “modifiche parziali alle previsioni residenziali già in essere”. Nei casi in cui tali varianti contemplino un aumento del dimensionamento del piano, le stesse concorreranno al consumo della quota massima del 3% della superficie del territorio urbanizzato.

In seguito allo svolgimento della seduta del Consiglio Comunale del 23/12/2020, il Servizio Regionale incaricato ha verificato che, come dichiarato nella risposta inviata alla Regione Emilia-Romagna:

- con DCC n. 93 del 23/12/2020, il Comune ha stralciato dalla variante 3 bis le modifiche n. 3, 14 e 23 ed ha ripristinato la situazione previgente per la modifica n. 11.
- con DCC n. 94 del 23/12/2020, il Comune ha stralciato dalla variante 4 la modifica n. 4.

*Nei due quesiti finali viene chiesta una valutazione sulla conformità delle citate varianti alle norme poste a difesa dei beni tutelati, esprimendo al contempo forte preoccupazione per il potenziale innesco, a partire da questa, di altre iniziative simili sulle aree tutelate del territorio regionale, con il conseguente detrimento del patrimonio storico, architettonico e paesaggistico dell'Emilia-Romagna.*

Si precisa innanzitutto che la Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona Torrechiera e torrente Parma nel comune di Langhirano, approvata con Decreto Ministeriale del 08 aprile 1976 non è già corredata di una specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato.

Sarà dunque compito del Piano paesaggistico adeguato al Codice definire tale disciplina che, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lettera b) del Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. 42/2004, deve comprendere la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, la loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché la determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso.

A tal fine la Regione è attualmente impegnata nei lavori di adeguamento del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) vigente al Codice in co-pianificazione con i rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Le attività di co-pianificazione hanno concluso la ricognizione cartografica di tutte le aree e immobili di notevole interesse pubblico e stanno ora affrontando il complesso compito di definire la specifica disciplina d'uso di ciascun bene paesaggistico.

Nelle more della definizione della specifica disciplina d'uso del Bene paesaggistico in oggetto (e comunque in recepimento ed attuazione della stessa) il Comune attraverso il proprio strumento urbanistico rimane competente ad articolare la disciplina urbanistica dell'area vincolata, anche eventualmente indentificando gerarchie differenziate di tutela.

Ciononostante, il Comune di Langhirano, nella risposta inviata, specifica che la proposta di revisione del Programma di Riassetto Paesaggistico ambientale delle aree contermini il Castello di Torrechiara, *“condivisa in fase di redazione con gli Enti sovraordinati (Provincia e Soprintendenza), articola il territorio oggetto di studio in livelli di sensibilità paesaggistica differenti, ampliando, rispetto alla versione vigente, l'area di “maggior tutela”; si precisa altresì che il suddetto Programma non interviene, e non potrebbe comunque intervenire, sulle normative regionali e nazionali che rimangono sovraordinate e non modificabili a livello locale, tuttavia va ad integrarle incrementando il livello di tutela paesaggistica”*.

Come già sopra evidenziato, si ricorda infine che, in ogni caso, gli interventi sulle aree e gli immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio sono comunque subordinati al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. lgs. 42/2004.